ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 13

Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 18 FEBBRAIO 1992, N. 172

Versione in vigore dal 2 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346
Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste/art-13-funzioni-del-pretore-e-del-pubblico-ministero-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it